

STATUTO DELLA FONDAZIONE FORENSE DELL'AVVOCATURA PIACENTINA

ART 1) COSTITUZIONE E SEDE

E' costituita, con separato atto notarile, per iniziativa del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Piacenza, la FONDAZIONE FORENSE DELL'AVVOCATURA PIACENTINA, denominabile anche, per brevità, FONDAZIONE FORENSE PIACENTINA (d'ora innanzi in questo atto anche "Fondazione").

La Sede della Fondazione è in Piacenza Vicolo del Consiglio 12.

ART 2) NATURA E SCOPI

La FONDAZIONE FORENSE PIACENTINA ha natura di Fondazione di diritto privato, non ha scopi di lucro ed è apolitica e aconfessionale. Può gestire e amministrare fondi economici esclusivamente per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali di utilità sociale e mediante regole di trasparenza e pareggio dei costi.

I suoi scopi sono i seguenti:

- a) diffondere in ogni ambito la cultura della legalità e promuovere, specie fra i giovani, la consapevolezza dell'importanza della tutela dei diritti delle persone, della sicurezza, della tolleranza, del rispetto degli altri, come base della convivenza sociale;
- b) promuovere la rimozione di comportamenti discriminatori e di ogni altro ostacolo che limiti di fatto l'uguaglianza, anche nell'esercizio professionale forense, anche in collaborazione con il C.P.O. dell'Ordine degli Avvocati di Piacenza;
- c) promuovere la formazione degli avvocati, dei praticanti avvocati e in genere degli studiosi del diritto; favorire la crescita della cultura forense e giudiziaria, la formazione e valorizzazione dell'avvocatura, la divulgazione e la tutela del diritto di difesa;
- d) assumere, per la valorizzazione ed il perseguimento delle finalità anzidette, ogni iniziativa, anche pubblica e diffusiva, in collaborazione con gli Organi regionali e nazionali dell'Avvocatura, con gli Ordini di ogni Distretto di Corte di Appello, con le Università e la Magistratura, avvalendosi a tal fine di pubblicazioni, convegni, conferenze, accesso alle scuole, borse di studio, provvidenze a persone o Enti meritevoli, convenzioni con Enti e soggetti pubblici e privati, creazione ed amministrazione di testate editoriali di stampa o mediante diverse forme di diffusione generalizzata di notizie e idee, patrocinare e agevolare manifestazioni culturali inerenti gli scopi istituzionali;
- e) predisporre corsi di formazione e di aggiornamento, anche in convenzione con soggetti ed enti pubblici e privati, nonché gestendo o cogestendo a tal fine scuole e progetti, fornendo, a tal fine, idonei servizi all'avvocatura per la specializzazione nei diversi settori del diritto;
- f) diffondere la cultura della conciliazione, ispirata al superamento dei dissidi tra soggetti portatori di contrastanti interessi, mediante forme di composizione delle controversie alternative alla giurisdizione e, a tal fine, istituire e/o gestire e amministrare Organismi di mediazione, anche attraverso idonee convenzioni con soggetti pubblici e privati.

Matteo Bazzani

Giuseppe Perrella

Marco Vercellotti
Giovanni Togliapieri

Roberto De Luca
Leonio Mezzina
Ettore Tonio Terce

- g) istituire e/o gestire ed organizzare, per gli scopi e le finalità sopra elencati, Camere o comunque Enti destinati alla definizione delle controversie mediante arbitrato, anche mediante idonee convenzioni con soggetti deputati, pubblici e privati.
- h) gestire ed organizzare, per gli scopi e le finalità sopra elencati, idonei Organismi di composizione delle crisi di impresa, secondo la disciplina normativa e regolamentare vigente e occorrendo mediante idonee convenzioni con soggetti deputati, pubblici e privati.
- i) promuovere, per le suindicate finalità, direttamente o per tramite di soggetti pubblici o privati, attività per rendere più funzionali i servizi che interessano le diverse categorie degli operatori nel campo forense e giudiziario, anche mediante partecipazione a Bandi europei, nazionali e regionali, stipula di tutti i contratti opportuni, quali, solo in via di esempio, quelli inerenti il personale dipendente o collaborante a qualsiasi titolo, quelli di natura bancaria (apertura di conti, deposito, investimento, mutuo) ovvero anche quelli inerenti immobili, quali, a mero titolo esemplificativo, locazione, acquisto, vendita, leasing o comodato.

ART 3) PATRIMONIO

Il Patrimonio indisponibile della Fondazione è costituito dalla porzione indisponibile *ex lege* della somma versata al momento della costituzione, in ogni caso non inferiore alla metà del patrimonio iniziale.

Esso è altresì costituito da versamenti, donazioni e lasciti anche immobiliari a tale titolo effettuati successivamente da chiunque, per atto *inter vivos o mortis causa*, ed accettati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Patrimonio disponibile è costituito dalle somme da chiunque versate a tale titolo a favore della Fondazione ed accettate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Esso può anche essere costituito dagli eventuali avanzi di gestione, da proventi delle attività svolte, dalle quote associative ordinarie o straordinarie, così come da liberalità, legati, donazioni, lasciti mobiliari e immobiliari.

Il Patrimonio, disponibile ed indisponibile, è finalizzato esclusivamente al raggiungimento delle finalità della Fondazione e non può mai avere utilizzo per scopo di lucro.

La determinazione dell'entità del patrimonio iniziale, disponibile ed indisponibile, è demandata all'Atto Costitutivo.

Tutte le cariche della Fondazione, salvo il Revisore, si intendono prestate gratuitamente, potendosi riconoscere solo eventuali rimborsi delle spese sostenute nei modi e termini che saranno all'uopo deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

ART 4) SOCIO FONDATORE

La Fondazione Forense è costituita dall'Ordine degli Avvocati di Piacenza previa conforme delibera dell'Assemblea.

ART 5) SOCI ORDINARI

sono soci ordinari della FONDAZIONE FORENSE PIACENTINA tutti coloro che ne fanno richiesta e versano la quota annuale deliberata dal Consiglio di Amministrazione. Sulla valutazione della richiesta decide il Consiglio Generale.

sono esentati dalla necessità di valutazione della richiesta gli Avvocati, i Commercialisti e i Docenti di materie giuridiche, anche non più iscritti agli Albi professionali o non più esercenti.

Il mancato versamento della quota per due anni comporta la decadenza dalla qualità di socio.

ART 6) SOCI ISTITUZIONALI

Possono associarsi alla FONDAZIONE FORENSE PIACENTINA anche Associazioni, Enti e persone giuridiche le cui finalità istituzionali siano di tipo non lucrativo e che contribuiscano alle attività della Fondazione stessa, mediante contributi di natura economica o non economica, ritenuti adeguati dal Consiglio Generale, che provvede a deliberare l'ammissione su conforme proposta del Consiglio di Amministrazione.

Ciascun socio istituzionale designa un componente del Consiglio Generale ai sensi del successivo articolo 11 per l'esercizio delle funzioni ivi contemplate, scegliendolo tra Avvocati, anche non più iscritti all'Albo professionale, ovvero fra Docenti di materie giuridiche, anche non più in attività.

In sede di prima costituzione vale quanto previsto dall'articolo 18.

ART 7) SOCI SOSTENITORI

Possono associarsi alla FONDAZIONE FORENSE PIACENTINA anche Associazioni, Enti e persone giuridiche anche con finalità istituzionali di tipo economico lucrativo, che pure sostengano la Fondazione contribuendo alle sue attività, mediante contributi di tipo economico o non economico, ritenuti adeguati dal Consiglio Generale, che provvede a deliberare l'ammissione su conforme proposta del Consiglio di Amministrazione.

I soci sostenitori possono designare un delegato alla partecipazione alle audizioni delle Adunanze del Consiglio Generale, senza diritto di voto né incidenza sul quorum costitutivo di esse.

In sede di prima costituzione, vale quanto previsto dall'articolo 18.

ART. 8) ORGANI

Sono Organi gestionali della Fondazione Forense:

- a) Il Presidente;
- b) Il Coordinatore (eventuale)
- c) Il Consiglio di Amministrazione;
- d) Il Consiglio Generale;
- e) Il Revisore.

Sono Organi scientifici della Fondazione:

- f) Il Comitato Tecnico Scientifico;



Roberto Maria Verde
Giulio Pirella Testa

Matteo B. G. -

Manuela Verde
Roberto Maria Verde

Flora De Fenu
Antonio degli Afferri

- g) La Scuola Forense;
- h) gli eventuali altri Organi – funzionali agli scopi della Fondazione – istituiti con apposito regolamento per il loro funzionamento dal Consiglio Generale su proposta del Consiglio di Amministrazione.

ART 9) PRESIDENTE E COORDINATORE

Il Presidente della FONDAZIONE FORENSE PIACENTINA è, di diritto, il Presidente pro tempore del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Piacenza.

La sua durata in carica coincide con il mandato quadriennale quale Presidente del COA.

In caso di decadenza, a qualsiasi titolo, dalla carica di Presidente del COA, egli decade anche da Presidente della Fondazione ed è di diritto sostituito dal successivo Presidente del COA senza che, in tal caso, decadano gli altri Organi della Fondazione.

In caso di decadenza dell'intero COA, decadono anche gli altri Organi della Fondazione.

Il Presidente ha il potere di legale rappresentanza della Fondazione.

Il Presidente, in particolare e in via solo esemplificativa:

- a) provvede agli atti di ordinaria amministrazione;
- b) rappresenta la Fondazione in ogni tipo di giudizio;
- c) sottoscrive i contratti;
- d) esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- e) adotta nei casi di urgenza i provvedimenti necessari anche se eccedenti l'ordinaria amministrazione, salvo chiederne la ratifica alla prima utile seduta del Consiglio di Amministrazione;
- f) trasmette il bilancio e la relativa relazione annuale al Consiglio Generale.

Il Consiglio di Amministrazione può eleggere, al proprio interno, un Coordinatore facente funzioni del Presidente in sua assenza per le incombenze di rappresentanza, organizzative ed esecutive.

ART. 10) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri: il Presidente e quattro componenti.

La sua durata è uguale a quella del Consiglio Generale di cui all'articolo successivo.

I quattro consiglieri sono così nominati: due designati dal COA anche fra i suoi componenti e due designati dal Consiglio Generale, scelti tra i suoi componenti. La designazione di questi ultimi avviene con voto palese, a maggioranza semplice dei componenti del Consiglio Generale ed anche per acclamazione, se unanime.

In sede di prima costituzione, vale quanto previsto all'art. 18.

Il Consiglio di Amministrazione, in via esemplificativa:

- a) elegge tra i propri componenti, su proposta del Presidente, l'eventuale Coordinatore della Fondazione;
- b) delibera gli atti di amministrazione straordinaria e ratifica quelli adottati dal Presidente nei casi di urgenza;
- c) redige, sentito il Revisore, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo e ne dispone la trasmissione al Consiglio Generale;
- d) delibera l'assunzione del personale; determina stipendi, indennità, compensi e rimborsi;
- e) delibera l'acquisto, la vendita o la costituzione di diritti reali di eventuali immobili rientranti nel patrimonio della Fondazione;
- f) accetta donazioni ed eredità o legati;
- g) bandisce concorsi a borse di studio ed istituisce premi;
- h) delibera la partecipazione a bandi europei, nazionali o regionali per promuovere le attività della Fondazione;
- i) nomina il Comitato Tecnico Scientifico, nonché il Direttore della Scuola Forense ed approva i piani di lavoro ed i programmi formativi e scientifici proposti;
- j) propone al Consiglio Generale l'accoglimento di domande di adesione di nuovi Soci Istituzionali o Sostenitori;
- k) propone al Consiglio Generale lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione o il reimpiego del patrimonio;
- l) delibera su ogni altra materia di interesse della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato in via ordinaria almeno due volte l'anno con preavviso scritto da inviare a mezzo PEC o sistema parimenti efficace almeno otto giorni prima non liberi.

È convocato in via straordinaria, per iniziativa del Presidente o a richiesta di almeno due consiglieri, ogni qual volta utile.

Per la validità delle riunioni, è richiesta la presenza di almeno tre componenti e per l'efficacia delle deliberazioni occorre la maggioranza semplice dei presenti.

Il Coordinatore, se nominato, sostituisce di diritto il Presidente in caso di suo impedimento o assenza e lo supporta nelle sue funzioni; svolge altresì funzioni di supporto, coordinamento e pratico amministrative correlate al funzionamento del Consiglio di Amministrazione.

ART. 11) CONSIGLIO GENERALE

Compongono il Consiglio Generale un Designato per ognuno dei Soci Istituzionali, nonché, in ugual numero più uno, i Consiglieri Designati dal COA, scelti anche al proprio interno.

In sede di prima costituzione, vale quanto previsto al successivo articolo 18.

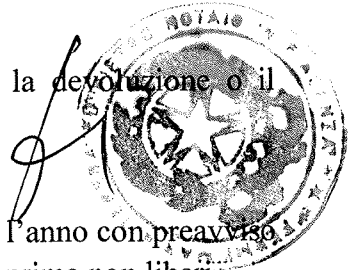
Possono partecipare alle sedute del Consiglio Generale, senza diritto di voto e senza incidenza sul quorum, i Designati dai Soci Sostenitori.

Il Consiglio Generale ha durata uguale a quella del COA.

Luigi Vero
vice presidente

Colloquio

Stavros
Andreas



Il Consiglio Generale:

- a) nomina due componenti del Consiglio di Amministrazione;
- b) esprime indirizzi non vincolanti per l'attività del Consiglio di Amministrazione, formula pareri consultivi non vincolanti sulle attività, sui piani e sugli obiettivi della Fondazione e della Scuola Forense, trasmettendo raccomandazioni al Consiglio di Amministrazione, al Comitato Tecnico Scientifico ed alla Scuola Forense;
- c) approva il bilancio preventivo ed il consuntivo annuale;
- d) delibera l'ammissione di nuovi soci ordinari nei termini di cui al precedente articolo 5;
- e) delibera l'ammissione di eventuali nuovi Soci Istituzionali o Sostenitori;
- f) delibera decadenza dei Soci ordinari, istituzionali o sostenitori di cui siano venuto meno i presupposti di partecipazione, su conforme proposta del Consiglio di Amministrazione;
- g) delibera, a maggioranza qualificata di almeno due terzi dei presenti che costituiscano almeno la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, la costituzione e il regolamento per il loro funzionamento di altri Organi scientifici – funzionali agli scopi statuari – su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- h) delibera, a maggioranza qualificata di almeno due terzi dei presenti che costituiscano almeno la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, su proposta del Consiglio di Amministrazione, lo scioglimento di un Organo scientifico;
- i) delibera, a maggioranza qualificata di almeno due terzi dei presenti che costituiscano almeno la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, le modifiche allo Statuto, lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione o il reimpiego del patrimonio.

Il Consiglio Generale è convocato ordinariamente dal Presidente della Fondazione o per iniziativa di almeno un terzo dei suoi componenti almeno due volte all'anno e ogniqualvolta ve ne sia la necessità in via straordinaria, mediante preavviso scritto tramite PEC o sistema parimenti efficace almeno otto giorni prima delle sedute.

Il Presidente della Fondazione, o suo delegato, presiede il Consiglio Generale, senza diritto di voto.

Il Consiglio Generale è validamente costituito purché sia presente almeno un quinto dei suoi componenti e delibera a maggioranza semplice dei presenti.

ART.12) ESPRESSIONE DEL VOTO

L'espressione di voto per le deliberazioni di tutti gli organi della Fondazione avviene di norma in modo palese ed anche per acclamazione qualora unanime.

È sempre ammessa la delega all'espressione del voto, con il limite di una delega per ogni soggetto presente.

ART. 13) REVISORE

Il Revisore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, ed è scelto preferibilmente tra gli avvocati iscritti in un Albo del Distretto di Corte d'Appello titolari della qualifica di Revisore dei conti, ovvero tra i commercialisti iscritti all'Ordine di Piacenza.

La carica di Revisore è incompatibile con qualunque altra all'interno della Fondazione.

Il Revisore dura in carica per lo stesso periodo degli altri organi della Fondazione.

Il Revisore può partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Generale.

Egli vigila sulla gestione amministrativa e sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, sui quali fa Relazione scritta al Consiglio di Amministrazione ed al Consiglio Generale.

ART. 14) COMITATO TECNICO/SCIENTIFICO

Il Comitato tecnico/scientifico (d'ora innanzi anche CTS) è costituito da cinque membri scelti dal Consiglio di Amministrazione, sentiti, in via obbligatoria non vincolante, il COA ed il Consiglio Generale, tra avvocati, magistrati e docenti universitari.

Il Comitato ha durata uguale a quella del Consiglio Generale.

Il Comitato, a suo stesso impulso, può essere integrato di volta in volta per l'adempimento di specifiche esigenze operative, con esperti in specifiche materie. Con particolare riferimento ad eventi relativi alle tematiche di superamento delle disuguaglianze, il CTS si avvale della collaborazione del CPO dell'Ordine forense.

Qualora ciò comporti oneri economici, la chiamata deve essere autorizzata dal Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato nomina al suo interno un Responsabile, che provvederà a convocarne le sedute: esso può comunque essere convocato con le forme più semplici anche dal Presidente della Fondazione o dal Direttore della Scuola Forense.

Il CTS:

- a) svolge e promuove attività di studio e di ricerca;
- b) formula pareri e proposte sulle modalità di raggiungimento delle finalità della Fondazione;
- c) in coordinamento con il COA e la Scuola Forense, collabora se richiesto sulla predisposizione e realizzazione dei corsi di formazione ed aggiornamento forense, ivi compresa la predisposizione ed attuazione del Piano dell'Offerta Formativa Istituzionale.

Il coordinamento con la Scuola Forense è assicurato mediante invito permanente del Direttore di quest'ultima alle sedute del CTS.

La carica di Direttore della Scuola Forense è peraltro compatibile con quella di componente del CTS.

In caso di cessazione dalla carica di componente del CTS, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione alla prima sessione utile.

ART. 15) SCUOLA FORENSE

La Fondazione, anche su incarico o per convenzione col COA, può gestire la Scuola Forense.

In tal caso, il Consiglio di Amministrazione nomina con propria delibera il Direttore della Scuola, che partecipa di diritto alle riunioni del Comitato Tecnico/Scientifico, in collaborazione col quale dirige e coordina la Scuola Forense e ne concorda i programmi e le attività.

ART. 16) ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

L'esercizio finanziario della Fondazione coincide con l'anno solare.

Il Consiglio di Amministrazione delibera entro il 15 Dicembre di ogni anno il bilancio preventivo per l'anno successivo e lo trasmette, accompagnato dalle osservazioni del Revisore, al Consiglio Generale per l'approvazione.

Entro il 31 maggio di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione delibera il bilancio consuntivo dell'anno precedente, attenendosi alle disposizioni di legge ed accompagnandolo con la Relazione del Revisore.

Il bilancio è trasmesso al Consiglio Generale, per l'approvazione.

ART. 17) DISPOSIZIONI COMUNI

I componenti degli Organi previsti dal presente Statuto sono riconfermabili.

Essi possono essere revocati dall'incarico per giusta causa mediante delibera motivata dell'Organo che li ha nominati.

Essi decadono dalla carica a seguito di tre assenze consecutive non giustificate.

Le modifiche al presente Statuto, in sede di prima costituzione e fino all'avvenuto riconoscimento da parte degli organi a ciò preposti, competono al COA. In prosieguo, vale quanto disposto all'articolo 11.

ART. 18) PRIMO INSEDIAMENTO E INCOMPATIBILITA'

In sede di costituzione e primo insediamento, il COA individua con propria deliberazione, i soggetti che, per le sinergie collaborative già esistenti, siano meritevoli di assumere la qualifica di Soci Istituzionali e Sostenitori.

Sentiti anche in via informale i Soci Istituzionali così individuati, designa i componenti del primo Consiglio di Amministrazione ed i componenti del primo Consiglio Generale.

Il Presidente della Fondazione non può rivestire in essa alcun altro ruolo, al di fuori di quelli contemplati dallo Statuto.

Quella di Revisore ugualmente è carica incompatibile con qualunque altra.

Per il resto, non sussistono incompatibilità.

ART. 19) NORMA DI CHIUSURA

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si applicheranno le norme di legge relative alle Fondazioni di diritto privato non aventi scopo di lucro.

Samuele

Alberto

Mario Messina

Giuseppe Cagliari

Matteo Bozzi.

Giuseppe Perrella

Collo Mario Turi

